



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Rep. n.1944/2022

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETTERA b)
DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11.9.2020 N.120 E
DELL'ART.63 DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI CON IL CRITERIO
DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART.95 COMMA 4, DEL
D.LGS N.50/2016 E SMI, PER L'APPALTO DEI LAVORI
RELATIVI ALLA "MESSA IN SICUREZZA DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN CONTRADA VALLE DEL COMUNE DI GUALDO"
IMPORTO CONTRATTUALE: euro 557.800,16 € OLTRE I.V.A.
Codice CUP: I64H20000740001 - Codice CIG: 9243696B3E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di dicembre
(29.12.2022), nella residenza Municipale del Comune
di Gualdo (MC), innanzi a me Cardinali Marisa,
Segretario Comunale del Comune di Gualdo,
autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C)
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 a rogare il presente
atto, sono personalmente comparsi:
da una parte, il COMUNE DI Gualdo, nella persona di
Antenucci Gianvittorio, nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED], che dichiara di agire nel presente atto



in nome e per conto del predetto Comune C.F.
83002290431 / P. IVA 00287090435, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato alla
stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù
del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Ente in Gualdo Via
Vittorio Veneto n. 4 (in seguito denominato "Stazione
appaltante");
dall'altra parte, il signor SALVUCCI CLAUDIO, [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], residente a
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], in qualità di titolare della
omonima ditta, P.IVA 01086070438, con sede in Pollenza
(MC) in C.da Santa Lucia n. 75, (in seguito denominato
"Contraente), quale ditta aggiudicataria della
procedura di gara per l'esecuzione dei lavori in
oggetto.

I componenti, della cui identità io segretario
comunale rogante sono personalmente certo,

PREMESSO

- che con delibera di G.C. n.21 del 07.03.2022,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di MESSA IN SICUREZZA
DI DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA VALLE DEL COMUNE DI



GUALDO, redatto dall'ing. Attilio Mogianesi;

- il progetto sopra richiamato risulta essere dell'importo complessivo di euro 982.000,00 di cui: euro 662.103,25 escluso IVA per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 13.749,92 escluso IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 306.146,83 per somme a disposizione.

- con Determinazione a contrarre del Responsabile Servizio Tecnico LL.PP. n. 30 (R.G. 45) del 05.03.2022 veniva indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto art. 63 del D. lgs. n. 50/2016 e art. 1 comma 2 D.L.76/2020 dalla Provincia di Macerata per conto del Comune di Gualdo con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento in appalto dei lavori "a misura" relativi all'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA VALLE DEL COMUNE DI GUALDO".

- con Determinazione del Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e SUA della Provincia di Macerata n. 162 del 25.07.2022 venivano approvate le risultanze della gara relativa all'appalto di cui trattasi e, contestualmente, veniva aggiudicato l'appalto all'operatore "SALVUCCI CLAUDIO", con sede in Pollenza (MC), C.da Santa Lucia n. 75, P.IVA:



01086070438, risultato il miglior offerente con il ribasso del 17,83 per cento;

- con Determinazione Responsabile Settore Tecnico n.108 (R.G. 156) del 30.07.2022, si prendeva atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi da parte del Comune di Gualdo all'operatore "SALVUCCI CLAUDIO", con sede in Pollenza (MC), C.da Santa Lucia n. 75, P.IVA: 01086070438, al prezzo netto di euro 557.800,16 (cinquecentocinquantasetteottocento/16) oltre Iva al 22 per cento, comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 13.749,92 (tredicimilasettecento-quarantanove/92), avendo essa offerto il ribasso percentuale del 17,83 (diciassette/83) per cento in sede di gara;

- per il finanziamento dell'intervento si è provveduto con fondi del Ministero dell'Interno di cui al capitolo 2837, codice di bilancio 10.05-2.02.02.01.999 del bilancio di previsione 2022-2024;

- Che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore sono finanziate con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

TUTTO CIO' PREMESSO quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra



costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 - PREMESSA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di GUALDO (MC), come sopra rappresentato, domanda ed accolla all'impresa SALVUCCI CLAUDIO, con sede in Pollenza (MC), C.da Santa Lucia n. 75, P.IVA: 01086070438, che accetta a mezzo dell'intervenuto Sig. Salvucci Claudio, l'appalto dei lavori relativi all'intervento di MESSA IN SICUREZZA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA VALLE DEL COMUNE DI GUALDO per un importo contrattuale, tenuto conto dell'offerta economica presentata, che ammonta ad euro 557.800,16 (cinquecentocinquantasettemilaottocento/16), comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 13.749,92 (tredicimilasettecentoquarantanove/92), da assoggettarsi ad Iva di legge. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO



L'importo del contratto ammonta ad euro 557.800,16 compresi i costi per la sicurezza pari ad euro 13.749,92, oltre IVA al 22 per cento, per complessivi euro 680.516,20.

Il contratto è stipulato a misura con offerta ad unico ribasso.

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 29 del D. Lgs. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni-ter):

Fino al 31 dicembre 2023

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo (ai sensi dell'art. 29, comma 1 DL 27 gennaio 2022 n. 4).

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle



infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di
presentazione dell'offerta, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in
misura pari all'80 per cento di detta eccedenza alle
seguenti condizioni:

le compensazioni sono ammesse nel limite delle risorse
indicate nel comma 7 dell'art. 29 ovvero sia:

somme appositamente accantonate per imprevisti, nel
quadro economico dell'intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei
lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione annuale di spesa;

somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne
sia stata prevista una diversa destinazione;

somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della stazione appaltante per
i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed
emanati i certificati di regolare esecuzione nel
rispetto delle procedure contabili della spesa, nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile.

La compensazione è determinata applicando la



percentuale di variazione che eccede il 5 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS di cui al comma 2 dell'art. 29, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;

se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a



quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Art. 4 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e smi per la parte ancora vigente;

il Capitolato Speciale d'Appalto;

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali;

l'elenco prezzi unitari;

il piano operativo di sicurezza;

il cronoprogramma;

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal



Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e dell'offerta economica prodotta in sede di gara che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, pur non materialmente allegate.

**Art. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE - PENALI - PROROGHE**

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento



dei lavori.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori alla data del verbale di consegna. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 300 (trecento)



naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è dovuta una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori di cui sopra è addebitabile anche nei casi di lavorazioni specifiche o parziali eseguite in ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma.

L'applicazione della medesima penale giornaliera è prevista anche in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 47, comma 3, 3-bis, 4, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla L. 108/2021.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 51, comma 4, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla L. 108/2021, è possibile l'applicazione di un premio di accelerazione, per ogni giorno naturale consecutivo, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di



ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo insede di collaudo finale. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

I presupposti sulla base dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO - INTERESSI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate



stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto in relazione all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di Euro 120.000,00 (centoventimilaeuro).

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato Speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai tempi indicati nel Capitolato generale o Speciale, troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica amministrazione (D. lgs. 231/2002). L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande e/o riserve.



Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e rigoroso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto, la ditta appaltatrice presta una cauzione di euro 49.727,89 anziché euro 99.455,77, in applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. L.vo n. 50/2016, così come enunciato all'art. 103 del D. L.vo n. 50/2016, mediante Polizza fideiussoria n.2025015915587 del 07.11.2022 rilasciata da Assicuratrice Milanese S.p.A., per il tramite dell'agenzia cod. 2025 (Rosella Salvucci), che ritenuta idonea, viene acquisita in atti. Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia



dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 8 - ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. L.vo n. 50/2016 e smi, l'appaltatore produce Polizza assicurativa C.A.R. n. 07732012/11/49027704 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza



Generale e Direzione per l'Italia, per il tramite dell'agenzia di S. Donato Milanese A1 -in corso di validità che, ritenuta idonea, viene acquisita agli atti, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di euro 557.700,00 e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di euro 1.000.000,00. Tale polizza ha una copertura che decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore è



altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Art. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Ai sensi del D. lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 11 - RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

Per l'eventuale risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione dei lavori, sia riguardo all'inizio effettivo degli stessi ma anche in riferimento a lavorazioni specifiche e parziali, rispetto alle previsioni del contratto e/o cronoprogramma, il direttore dei lavori



gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L'applicazione di penali per un importo pari o superiori al 20 per cento dell'importo del contratto originario può costituire di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. Il contratto può inoltre essere risolto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante in tutti i casi di grave inadempimento dell'appaltatore. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si ritiene grave inadempimento contrattuale la violazione di norme relative alla sicurezza del lavoro e nei cantieri, l'ingresso in cantiere di ditte non autorizzate e pertanto in mancanza di assenso formale da parte del RUP tramite apposito atto o comunicazione scritta, ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia riguardo all'effettivo inizio degli stessi ma anche in riferimento a lavorazioni specifiche e parziali, rispetto alle previsioni del cronoprogramma, etc. Nel



caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai



lavori oggetto di affidamento.

Art. 12 - DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 nella parte ancora vigente, ad ogni effetto di legge del presente contratto le parti eleggono il loro domicilio:

- la stazione appaltante presso la sede Municipale in Via Vittorio Veneto n. 4- 62020 - Gualdo (MC) - tel.0733 668122, pec: comune.gualdo.mc@legalmail.it

- l'Appaltatore Salvucci Claudio presso la propria sede legale sita in Pollenza (MC) - C.da Santa Lucia n. 75, P.IVA: 01086070438 - cell. 335 6146557 - 333 6931219, tel. 0733 549201, mail:

salvucciclaudioescavazioni@gmail.com, pec: salvucciclaudio@ticertifica.it; ove verranno

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati nel successivo art. 15) sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o in saldo anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito



preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti non autorizzati dall'appaltatore a riscuotere. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03/04/2013 n. 55) intestate al Comune di Gualdo (MC) "codice univoco ufficio" IPA c_e228. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dall'appaltatore sulla fattura.

Art. 14 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. lgs. n. 50/2016 all'appaltatore, qualora ne faccia richiesta, sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione



pari al 20% del valore dell'importo contrattuale, incrementabile fino al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse stanziare per l'intervento. L'erogazione sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'anticipazione verrà erogata all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di



erogazione dell'anticipazione così come previsto
dall'art. 35, comma 18, del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3
della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all'appalto in oggetto, in particolare riportando
nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP come sopra
richiamati.

Art. 16 -VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA

DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' appaltatore in dipendenza del presente contratto
ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge
n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto legge
12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010
n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
mediante conto corrente dedicato alle transazioni per
le commesse pubbliche. Il presente contratto è
sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi
in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SpA o
anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o



postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. A tal fine sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo: per la ditta

SALVUCCI CLAUDIO i Signori:

Salvucci Claudio, nato a [redacted],
residente a [redacted],
C.F. [redacted];

Salvucci Simone, nato a [redacted] il
[redacted], residente a [redacted],
[redacted], C.F. [redacted].

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche presso la Banca Intesa San Paolo, agenzia di Casette Verdini, Pollenza (MC), IBAN IT 28 Z 03069 69103 100000000613.



Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 17 -CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19/04/2000 16 n. 145, nella parte ancora vigente.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 -CONTROVERSIE

Qualora, a seguito di iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il RUP promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. lgs. n. 50/2016 e smi. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del Codice; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Macerata.



Art. 19 -CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente in materia.

Art. 20 -DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE

DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Dichiarazione di cui al DPR 62/2013:

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi o di violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;

- Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001:



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c. 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001, l'appaltatore dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato, norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 e smi, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- Condizioni di osservanza dei codici di comportamento:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.



- Dichiarazione di assunzione degli oneri di
responsabilità nella gestione dell'appalto:

L'operatore economico dichiara di assumere la piena,
assoluta ed esclusiva responsabilità
nell'organizzazione, gestione e controllo
dell'appalto.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che
risultano a proprio carico le spese relative
all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti,
degli impianti, delle infrastrutture, compresi la
manutenzione e la custodia per tutta la durata dei
lavori; risultano inoltre a carico dell'appaltatore
le spese per il mantenimento delle opere realizzate
fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669
del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di cui al comma 1
assuma carattere definitivo. L'appaltatore è in tutti
i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di suo personale e comunque di
soggetti da lui nominati.

- Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni
oggetto dell'appalto:



Al fine della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico le parti, di comune accordo, rinviando al Capitolato Speciale quale documento contrattuale. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare.

Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,



informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;



- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati, sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come "Responsabile del trattamento dei dati" in relazione



alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Art. 22 - ATTESTAZIONE ART.53, COMMA 16-TER DEL

D.LGS. N.165/2001

Ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 23 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Io, Segretario Comunale richiesto, ricevo questo atto, scritto da persona di mia fiducia su n.



trentaquattro facciate di carta uso bollo compresa la presente che, previa lettura alle parti contraenti, fatta eccezione per gli allegati, dei quali le parti dichiarano di essere a conoscenza, viene riconosciuto perfettamente conforme alla loro volontà ed in mia presenza con me lo sottoscrivono con firma digitale.

Il Resp. Ufficio Tecnico ing. Antenucci Gianvittorio

La ditta appaltatrice SALVUCCI CLAUDIO

Segretario Comunale Rogante Cardinali Marisa